

CU 2024 lavoratori autonomi

Con la ris. n. 13 pubblicata il 4 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai termini di presentazione, da parte dei sostituti d'imposta, delle Certificazioni Uniche di redditi di lavoro autonomo "**professionale**", ossia esercitato abitualmente.

In particolare, è stato chiarito che le CU 2024 contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024, come i suddetti redditi di lavoro autonomo "**professionale**", possono essere inviate in via telematica all'Agenzia entro il 31 ottobre 2024, termine di presentazione del modello 770/2024.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con un comunicato stampa, ha commentato positivamente la risoluzione in esame, viste le **segnalazioni** da parte degli iscritti e la loro richiesta di un maggiore termine per l'invio delle Certificazioni Uniche relative agli autonomi.

L'art. 19 del DLgs. 1/2024 (c.d. "Adempimenti") ha infatti previsto che, a partire dal 2024, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate renda disponibile la dichiarazione **precompilata** anche alle persone fisiche diverse da dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti), utilizzando i dati disponibili in Anagrafe tributaria, trasmessi da soggetti terzi e contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta.

Per effetto di tale novità, il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi sarebbe stato quello ordinario del **18 marzo 2024**, di cui all'art. 4 comma 6-*quinquies* del DPR 322/98 (il termine del 31 ottobre è infatti applicabile solo alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata).

Con la ris. n. 13/2024, l'Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che per questo **primo anno** le CU contenenti compensi e proventi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF 2024 e non con il modello 730/2024 possono essere trasmesse entro il prossimo 31 ottobre.

Le informazioni da esse ricavate saranno infatti utilizzate dall'Agenzia delle Entrate solo in forma **sperimentale**, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell'applicativo web dedicato, con i quali sarà altresì segnalato al contribuente che per l'elaborazione della precompilata sono state considerate solo le Certificazioni Uniche di lavoro autonomo "professionale" pervenute entro il 18 marzo 2024.

Nel caso in cui il contribuente titolare di tale reddito sia in possesso di Certificazioni Uniche pervenute dopo il 18 marzo 2024, sarà necessario **modificare** la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

Per questo motivo l'Agenzia delle Entrate invita comunque i sostituti d'imposta a rispettare il **termine** del 18 marzo 2024 per trasmettere le CU in modo tale che le stesse, seppur in forma sperimentale, possano essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale, come CAF e professionisti, al fine di agevolare l'adempimento dichiarativo.

Ciò dovrebbe valere anche per le CU delle persone fisiche contenenti altri redditi dichiarabili **esclusivamente** con il modello REDDITI PF, ad esempio le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

A partire dalle Certificazioni Uniche **2025** relative al periodo d'imposta 2024:

– le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF saranno ordinariamente utilizzate per l'elaborazione della

dichiarazione precompilata;

– l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello REDDITI PF (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il **16 marzo** dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Dal 2025 scadenza al 31 ottobre solo per alcune CU

Resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (**31 ottobre**) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello REDDITI PF, ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata senza possibilità di opzione per la tassazione ordinaria (es. TFR). Ciò dovrebbe applicarsi anche alle CU dei soggetti diversi dalle persone fisiche, riguardanti ad esempio le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

Si ricorda che, a decorrere dalle CU che dovranno essere trasmesse nel 2025, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 1/2024, i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime **forfetario** (ex L. 190/2014) o, in via residuale, il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011) sono esonerati dal rilascio e dall’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica.

(MF/ms)